

COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

Provincia di Mantova



RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA VERIFICA DELLA
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
(Art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

ESERCIZIO 2016

PREMESSA

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, sono state introdotte modifiche all'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), con riferimento alle necessarie verifiche che gli enti locali sono tenuti ad effettuare nel corso della gestione al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio.

La previgente versione dell'art. 193 del TUEL prevedeva infatti l'obbligo per gli enti locali di effettuare annualmente con delibera consiliare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, dando atto in tale sede del permanere degli equilibri di bilancio o adottando, se del caso, i necessari provvedimenti per il ripristino del pareggio, nonché il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio. La nuova versione della norma, con effetto dall'esercizio 2015 in poi, ha eliminato la parte relativa alla verifica sullo stato di attuazione dei programmi, concentrandosi esclusivamente sulla necessità di garantire sia in sede previsionale sia negli atti di variazioni di bilancio, nonché durante tutta la gestione, il mantenimento degli equilibri di competenza e di cassa, attribuendo all'organo consiliare il compito di adottare apposita deliberazione per dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottare i necessari conseguenti provvedimenti.

Ulteriore modifica normativa riguarda la tempistica entro cui tale atto deve essere adottato dal consiglio comunale, pena l'avvio delle procedure previste dall'art. 141 del TUEL in caso di mancata approvazione del bilancio: mentre in passato l'atto doveva essere approvato secondo le scadenze previste dal regolamento di contabilità dell'ente e, comunque, almeno una volta all'anno entro il 30 settembre, a decorrere dall'esercizio 2015 le nuove disposizioni hanno anticipato tale termine al 31 luglio.

È necessario però ricordare come il D.L. 174/2012, convertito dalla Legge n. 213/2012, abbia disposto, all'art. 3, comma 1, lettera d), l'introduzione dell'art. 147-quinquies del TUEL, attribuendo al responsabile del servizio finanziario la direzione e il coordinamento delle attività di controllo degli equilibri finanziari, mediante la vigilanza dell'organo di revisione e prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità. Tale disposizione estende inoltre il controllo sugli equilibri finanziari alla valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

Occorre pertanto che, nel rispetto dei termini e delle disposizioni del regolamento di contabilità, i responsabili dei servizi finanziari si attivino fin da subito, indipendentemente dal rinvio o meno del termine di approvazione della deliberazione consiliare, ad effettuare le verifiche sulla gestione sia in conto residui sia in conto competenza, ancorché svolta in esercizio provvisorio, coinvolgendo tutti gli enti e le società partecipate, al fine di presidiarne l'andamento ed evidenziare con tempestività agli organi competenti eventuali situazioni di squilibrio.

Per questo fine, notevole importanza assumono gli strumenti della pianificazione e del controllo di gestione appositamente previsti dal nostro ordinamento finanziario, al fine di effettuare un controllo costante sullo stato di realizzazione delle previsioni inizialmente effettuate.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi dell'organo consiliare ha una triplice finalità:

1. Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
2. Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
3. Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'adempimento, in un certo senso, costituisce un vero e proprio bilancio infrannuale. La presente verifica si concretizza nel controllo degli equilibri di bilancio alla data del **16 luglio 2016**.

LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI

LE VERIFICHE EFFETTUATE

Come già chiarito nella breve introduzione, per quanto concerne l'aspetto tipicamente contabile della salvaguardia degli equilibri, l'art. 193 del TUEL prevede che l'organo consiliare dell'ente provveda, con formale e contestuale delibera, alla verifica degli equilibri della gestione finanziaria relativa all'esercizio in corso, nonché all'adozione dei provvedimenti e delle eventuali misure necessarie per ripristinare il pareggio in caso di squilibrio.

Per controllare il verificarsi del rispetto degli equilibri del bilancio dell'ente, il servizio finanziario ha proceduto ad una ricognizione sullo stato di consistenza delle singole poste di entrata e di spesa, evidenziando la situazione contabile al **16 luglio 2016** e comprendendo nelle previsioni assestate la proposta di variazione al bilancio.

Nell'analisi condotta, si sono valutate distintamente le principali componenti gestionali del bilancio, ossia la gestione di competenza, la gestione dei residui, la gestione di cassa ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica; per la gestione di competenza, in particolare, gli equilibri contabili di bilancio sono stati approfonditi scomponendo il dato nelle sue principali componenti, ovvero il bilancio di parte corrente, il bilancio di parte investimenti ed i servizi per conto terzi e partite di giro.

LA GESTIONE DI COMPETENZA

La prima verifica effettuata ha riguardato il rispetto del principio del pareggio finanziario della gestione di competenza, così come sancito dall'art. 162, comma 6 del D.Lgs. 267/2000, con il quale si riafferma che il totale complessivo delle entrate deve essere uguale al totale delle spese.

La situazione di bilancio dell'ente si presenta come segue:

Classificazione entrate	Previsione iniziale	Previsione attuale	Accertato attuale	Proiez. accertato al 31 dicembre	Scostamento prev./proiez.
Avanzo di amministrazione applicato	€ 8.000,00	€ 413.500,00			
Fondo pluriennale vincolato	€ -	€ 513.718,98			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 2.838.300,00	€ 2.838.850,00	€ 1.729.000,00	€ 2.838.850,00	€ -
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	€ 318.669,00	€ 314.369,00	€ 260.000,00	€ 314.369,00	€ -
Titolo 3 - Entrate extratributarie	€ 1.365.929,00	€ 1.362.379,00	€ 956.000,00	€ 1.362.379,00	€ -
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	€ 220.000,00	€ 259.327,33	€ 70.000,00	€ 259.327,33	€ -
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 6 - Accensione Prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 874.000,00	€ 874.000,00	€ -	€ 874.000,00	€ -
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	€ 5.624.898,00	€ 6.576.144,31	€ 3.015.000,00	€ 5.648.925,33	

Classificazione Spese	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato attuale	Proiez. impegnato al 31 dicembre	Scostamento prev./proiez.
Disavanzo di amministrazione	€ -	€ -			
Titolo 1 - Spese correnti	€ 3.847.656,00	€ 3.905.560,83	2.240.292,19	€ 3.880.560,83	€ 25.000,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	€ 243.000,00	€ 907.865,90	489.415,70	€ 907.865,90	€ -
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	€ -	€ -			€ -
Titolo 4 - Rimborso prestiti	€ 660.242,00	€ 888.717,58	304.374,90	€ 888.717,58	€ -
Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ -	€ -			€ -
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	€ 874.000,00	€ 874.000,00	€ 874.000,00	€ 874.000,00	€ -
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	€ 5.624.898,00	€ 6.576.144,31	€ 3.908.082,79	€ 6.551.144,31	

BILANCIO DI PARTE CORRENTE

Titolo I – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Prima di analizzare le singole componenti delle entrate tributarie, bisogna premettere che le repentine modifiche alla disciplina tributaria degli enti locali hanno portato negli ultimi anni notevole "instabilità" a questa parte del bilancio, che in passato era caratterizzata da forte autonomia e da un elevato grado di governabilità. Si riporta di seguito una breve analisi delle principali entrate:

I.M.U. (Imposta Municipale Propria)

Introdotta in via sperimentale con il D.L. 201/2011 a far data dal 1° gennaio 2012, il tributo non ha ancora offerto una definizione di gettito stabile a causa delle continue e profonde modifiche normative che si sono susseguite negli anni.

All'esito di questo complesso, articolato, e non sempre omogeneo e coerente intervento di maquillage normativo, risultano confermati l'esclusione dall'imposizione delle abitazioni principali e delle relative pertinenze (tranne quelle "di lusso"), dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del richiamato D.L. 201/2011, entrambe introdotte nel 2014, nonché la riserva allo Stato del gettito IMU ad aliquota base derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, esclusi quelli posseduti dai comuni e che insistono sul proprio territorio.

Tra le modifiche normative introdotte con la Legge di stabilità 2016, va segnalata l'introduzione dell'esenzione totale dei terreni agricoli, anche non coltivati, purché posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, già beneficiari di un'agevolazione introdotta nel 2014 con la revisione del moltiplicatore di calcolo da 110 a 75, mentre per le abitazioni concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, da quest'anno opera soltanto una riduzione del 50% della base imponibile, pur se con contratto registrato.

La previsione di gettito stimata per l'anno 2016 è pari ad Euro 1.304.200,00: la stessa risulta adeguata in funzione delle stime di gettito ministeriali e dei versamenti introitati a titolo di acconto nel mese di giugno 2016, tenendo conto che la posta di bilancio risulta iscritta al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, pari al 22,43% del gettito IMU 2014 ad aliquote base.

TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili)

La struttura normativa della TASI ricalca in gran parte quella dell'IMU, per cui molti degli istituti giuridici riferiti a quest'ultima si applicano anche al nuovo tributo, con particolare riferimento alle modalità di calcolo (base imponibile, rivalutazione delle rendite catastali, aliquote). La differenza più importante è data dalla diversa articolazione delle aliquote e delle detrazioni, e dalla ampia facoltà riconosciuta ai Comuni (art. 1, comma 683 della Legge 147/2013) di articolare senza limiti le aliquote stesse e le esenzioni (nella forma dell'azzeramento dell'aliquota per qualsiasi fattispecie), aspetto questo non presente nell'IMU con tale ampiezza.

Le modifiche normative introdotte con la Legge di stabilità 2016 consistono nell'esclusione dall'imposizione delle abitazioni principali e delle relative pertinenze (tranne quelle "di lusso"), analogamente a quanto già previsto per l'IMU dal 2014, oltre alla riduzione della base imponibile del 50% per le abitazioni concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.

La previsione di gettito stimata per l'anno 2016 è pari ad Euro 250.000,00: la stessa risulta adeguata in funzione delle stime di gettito ministeriali e dei versamenti introitati a titolo di acconto nel mese di giugno 2016.

Attività di recupero dall'evasione tributaria

L'importo iscritto a bilancio a titolo di previsione per emissione di avvisi di accertamento ICI, IMU e TASI è pari a Euro 373.000,00; la stessa risulta sufficientemente in linea con quanto prodotto finora e con ciò che si stima di realizzare nella restante parte dell'anno; l'ufficio tributi sarà impegnato nei prossimi mesi alla verifica delle posizioni ancora in sospeso, cercando il più possibile di rispettare l'obiettivo assegnato.

Addizionale comunale all'IRPEF

L'amministrazione comunale ha confermato l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,5%, con la presenza di una fascia di esenzione per i redditi fino a € 15.000,00. La base imponibile utilizzata per la previsione del gettito è stata recuperata dal Dipartimento delle Finanze.

TARI (Tassa sui Rifiuti)

A decorrere dal 2014, è stata introdotta la TARI, tributo specificatamente destinato alla copertura totale dei costi del servizio di nettezza urbana.

Nel bilancio comunale non è prevista alcuna voce né di entrata né di spesa, in quanto la gestione del servizio e la riscossione della TARI (sottoforma di corrispettivo) sono affidati alla società Mantova Ambiente S.r.l., ai sensi dell'art. 1, comma 691, Legge 147/2013.

Fondo di solidarietà comunale

A seguito della soppressione della quasi totalità dei trasferimenti erariali, ad eccezione del "contributo sviluppo investimenti" contabilizzato al titolo II dell'entrata, le entrate del Comune derivanti dal federalismo fiscale vengono ora contabilizzate al titolo I del bilancio e vengono rappresentate da un'unica voce "Fondo di solidarietà comunale".

La quota spettante al comune a titolo di Fondo di solidarietà comunale 2016 è calcolata dal Ministero partendo dal Fondo dell'anno precedente, aumentato delle perdite di gettito IMU e TASI stimate per effetto delle esenzioni introdotte dalla normativa per il 2016, nonché del conguaglio compensativo a saldo zero della nuova quantificazione della quota di alimentazione del Fondo stesso.

La previsione iscritta a bilancio è stata riportata dall'assegnazione del Ministero dell'Interno pubblicata sul portale della Finanza Locale, di seguito riportata:

A) INCREMENTO ENTRATE DA IMU PER VARIAZIONE QUOTA ALIMENTAZIONE F.S.C. 2016		
A1 -	Quota 2015 (38,23%) del gettito I.M.U. 2014 stimato da trattenere per alimentare il F.S.C. 2015, art. 3 c. 3, DPCM 10/09/2015	572.839,75
A2 -	Quota 2016 (22,43%) del gettito I.M.U. 2014 stimato da trattenere per alimentare il F.S.C. 2016, come da DPCM in corso di approvazione (1)	336.183,20
A3 -	Incremento entrate I.M.U. per variazione Quota di alimentazione F.S.C. (2)	236.656,55

B) DETERMINAZIONE QUOTA F.S.C. 2016 alimentata da I.M.U. di spettanza dei comuni		
B1=C4 del 2015	F.S.C. 2015 calcolato su risorse storiche	479.850,27
B2 -		
B3 -	Rettifica fondo per correzioni puntuali 2015 (Art. 7 DPCM 10/09/2015)	-220,98
B4 -	Riduzione 89 mln (Art. 1, c. 17, lett.f e Art. 1, c. 763, L. 208/2015)	-10.110,89
B5 -	F.S.C. 2016 base di calcolo (B1 + B2 + B3 + B4)	469.518,40
B6 -	Incremento entrate I.M.U. per variazione Quota Alimentazione F.S.C.	-236.656,55
B7 -	Quota F.S.C. 2016 al netto incremento quota I.M.U. (B5 + B6) (2)	232.861,85

B8 -	F.S.C. 2016 70% di B7 spettante ai comuni delle 15 R.S.O.	163.003,29
B9 -	F.S.C. 2016 quota 30% di B7 per alimentare la perequazione di cui art. 1, c. 380-quater, della L. 228/2012	69.858,55
B10 -	F.S.C. 2016 30% spettante in base a perequazione su Fabbisogni e Capacità Fiscale - Coefficienti 2016	44.864,75
B11 -	QUOTA F.S.C. 2016 risultante da PEREQUAZIONE RISORSE (B8 + B10) (3)	207.868,04

C) DETERMINAZIONE QUOTA F.S.C. 2016 per ristoro minori introiti I.M.U. e T.A.S.I.		
C1 -	RISTORO Abolizione T.A.S.I. abitazione principale	300.562,68
C2 -	RISTORO Agevolazioni I.M.U. - T.A.S.I. (locazioni, canone concordato e comodati)	5.030,50
C3 -	RISTORO Agevolazione I.M.U. terreni	72.462,62
C4 -	RISTORO T.A.S.I. se gettito riscosso < gettito stimato T.A.S.I. ab. Princ. 1‰ - art.1 c. 380 sexies L. 228/2012	0,00
C5 -	Quota F.S.C. 2016 derivante da ristoro minori introiti I.M.U. e T.A.S.I. (C1 + C2 + C3 + C4)	378.055,80
D1 -	Accantonamento 15 mln per rettifiche 2016	1.704,08
E1 -	F.S.C. 2016 DEFINITIVO (B11 + C5 - D1) (4) (5)	584.219,75
Altre componenti di calcolo della spettanza 2016 (dato aggiornato al 13 luglio 2016)		
F1 -	Riduzione per mobilità ex AGES (art. 7 c. 31 Sexies, DL. 78/2010)	18.571,19

Titolo II – Trasferimenti correnti

Per quanto riguarda i trasferimenti statali, si ribadisce che da diversi anni è in corso una significativa riduzione sostanziale a fronte di un sempre più rilevante trasferimento di competenze; rimangono classificati al titolo II dell'entrata soltanto i trasferimenti erariali non fiscalizzati. Rimangono, in sintesi, solamente il "contributo per lo sviluppo investimenti" legato alla durata del piano di ammortamento di alcuni mutui accesi per il servizio idrico integrato, il contributo relativo alla perdita di gettito IMU sui terreni agricoli istituito dal comma 711 della Legge di Stabilità 2014 ed altri contributi statali residuali.

Da segnalare inoltre l'iscrizione di entrate relative a contributi regionali (contributo su mutui in ammortamento), contributi per funzioni delegate nel settore sociale (fondo sostegno agli affitti) e i contributi dal Piano di Zona per il sostegno delle spese di ambito sociale.

Le previsioni iscritte risultano adeguate in base alle spettanze assegnate.

Titolo III – Entrate extratributarie

Questo titolo riguarda le entrate derivanti dai servizi comunali e proventi diversi. Si tratta di una serie numerosa di capitoli che per la maggior parte presentano previsioni limitate e che, quindi, rivestono una relativa importanza ai fini degli equilibri generali di bilancio. Minori accertamenti delle entrate extra-tributarie, derivano da una diversa modalità di accertamento; per i servizi a domanda individuale, ad esempio, mentre la spesa viene impegnata all'inizio dell'esercizio finanziario a seguito di gare d'appalto già aggiudicate, le entrate vengono accertate a seguito dell'erogazione del servizio.

Particolare attenzione viene prestata all'andamento dell'entrata da sanzioni per violazioni al codice della strada, alla luce della sostanziosa previsione iscritta a bilancio e delle difficoltà di riscossione delle sanzioni elevate che spesso si riscontrano.

Le previsioni risultano adeguate con quanto si stima di realizzare ad andare alla fine dell'anno.

Titolo I – Spese correnti

La verifica degli equilibri di bilancio è effettuata con particolare riferimento all'entrata. La normativa contabile non consente infatti l'assunzione di impegni di spesa in assenza della copertura finanziaria (per non generare "debiti fuori bilancio"), evitando così che si possano verificare squilibri derivanti dalla parte spesa del bilancio.

Considerato che la presente verifica non deve portare necessariamente ad un "assestamento definitivo" del bilancio, in questa fase non si ritiene necessario verificare le singole voci di bilancio suddivise per singoli capitoli di spesa ma si ritiene sufficiente verificare la spesa corrente per grandi aggregati, rinviando ad appositi atti di variazione di bilancio l'individuazione delle necessità o delle eccedenze sui singoli capitoli di spesa.

Le previsioni sono da ritenersi adeguate in base a ciò che si stima di impegnare nel corso dell'annualità, in funzione dei servizi in essere e delle iniziative che alla data attuale l'amministrazione ha previsto di realizzare nel corso dell'esercizio.

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

La previsione iscritta a bilancio a titolo di FCDE risulta correttamente quantificata in funzione degli stanziamenti di entrata a cui essa è riferita, in funzione del metodo di calcolo scelto per la sua determinazione (media semplice).

Titolo IV – Rimborso di prestiti

Le previsioni sono in linea con le quota capitali delle rate mutuo previste a rimborso nella presente annualità, in base ai piani di ammortamento in essere.

BILANCIO DI PARTE INVESTIMENTI

Titolo IV – Entrate derivanti da alienazioni e trasferimenti di capitale

Questo titolo è costituito essenzialmente da proventi per alienazione di beni patrimoniali, contributi in conto capitale da Regione, Provincia ed altri soggetti, nonché dai proventi dal rilascio di concessioni edilizie.

Trattandosi di somme preventivamente vincolate o comunque tassativamente destinate a investimenti, le spese vengono attivate solamente a seguito di acquisizione della relativa entrata, pertanto con la corretta applicazione della norma non vi è possibilità di creare un disavanzo di gestione.

Titolo VI – Accensione di prestiti

Non sono previste accensioni di mutui, né di altre forme di indebitamento.

Titolo II – Spese in conto capitale

Gli stanziamenti e le voci di spesa presenti sono conformi a quanto l'amministrazione intende realizzare, nonché a quanto riportato nel Programma triennale delle opere pubbliche, le quali vengono attivate, come già detto sopra, solamente a seguito di acquisizione della relativa entrata.

SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Le voci di entrata e di spesa vengono sempre attivate per pari importo e limitatamente alle fattispecie previste dalla vigente normativa ed in base al nuovo principio contabile applicato.

LA GESTIONE DEI RESIDUI

Con l'introduzione dei nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e, nello specifico della competenza finanziaria potenziata, gli enti locali provvedono con atto di Giunta Comunale e previo parere dell'Organo di revisione economico finanziario al riaccertamento ordinario dei residui, quale atto propedeutico all'approvazione del rendiconto della gestione.

Tale operazione consiste:

- a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio dell'anno successivo al quale si riferisce il rendiconto. Per ciascun residuo eliminato, in quanto non scaduto, sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria; per ciascun residuo passivo eliminato, in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura;
- b) nella conseguente determinazione del "Fondo pluriennale vincolato" da iscrivere nella parte entrata del bilancio dell'esercizio successivo al quale si riferisce il rendiconto, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, per un importo pari alla differenza, se positiva, tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati;
- c) nella variazione al bilancio di previsione finanziario triennale, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lett. a). In particolare, gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi del triennio sono adeguati per consentire la re-imputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti di entrata riguardanti il "Fondo pluriennale vincolato";
- d) nella re-imputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lett. a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria; la copertura finanziaria delle spese re-impegnate cui non corrispondono entrate ri-accertate nel medesimo esercizio è costituita dal "Fondo pluriennale vincolato", salvi i casi di disavanzo tecnico;
- e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al "Fondo crediti di dubbia esigibilità", a tutela della potenziale inesigibilità dei residui attivi conservati; l'importo del Fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria; tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

Il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata impone di mantenere iscritto tra i residui solamente le obbligazioni giuridicamente perfezionate, ovvero nei casi in cui l'importo è esigibile ma non è stato pagato.

I numerosi atti ricognitori effettuati sui singoli accertamenti ed impegni contabili hanno ridotti considerevolmente lo stock di residui passivi ed attivi presenti nel bilancio e precisamente, ridefinendolo al 1° gennaio 2016 nei seguenti valori:

- Totale residui attivi € 1.623.113,39
- Totale residui passivi € 819,849,71

Alla data attuale, non sono da rilevare particolari novità rispetto a quanto già evidenziato in sede di chiusura dell'ultimo rendiconto, ossia quando sono stati determinati definitivamente i residui conservati.

Anche il FCDE accantonato nell'avanzo di amministrazione risulta correttamente quantificato sulla base della capacità di riscossione di ciascuna entrata assoggettata a detto meccanismo.

I NUOVI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA: IL PAREGGIO DI BILANCIO

La novità è contenuta nei commi da 707 a 729 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2016 ed applica parzialmente le novità della legge n. 243/2012 sul pareggio di bilancio costituzionale. Il nuovo pareggio di bilancio di competenza, in sostituzione del Patto di stabilità interno, si applica a tutti i Comuni (compresi quelli con 1000 abitanti, finora esclusi dal Patto), alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni. Sono assoggettati al pareggio di bilancio anche i Comuni istituiti a seguito di fusione dopo il 2011; rimangono invece escluse le Unioni di Comuni.

Il saldo non negativo

Il nuovo obbligo richiede di conseguire un saldo non negativo (anche pari a zero) calcolato in termini di competenza fra le entrate finali (primi 5 titoli del bilancio armonizzato) e le spese finali (primi 3 titoli del nuovo bilancio). Tale saldo può essere eventualmente modificato dall'intervento della Regione. Per il solo 2016, nelle entrate e nelle spese finali è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota proveniente dal ricorso all'indebitamento. Infine, non sono considerati nel saldo, gli stanziamenti di spesa del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dei Fondi relativi ad accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Ai fini del calcolo del saldo del pareggio di bilancio, le esclusioni sono limitate ai contributi ricevuti a valere sul fondo IMU e TASI di 390 milioni (comma 20) e alle spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica (480 milioni di euro, comma 713).

Per dimostrare la coerenza fra le previsioni del bilancio di previsione e il saldo programmatico, gli enti sono obbligati ad allegare un prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto.

Monitoraggio e certificazione finale

Con decreto del MEF saranno definite le modalità di monitoraggio e di certificazione finale. Restano confermati i meccanismi di flessibilità regionale e la possibilità di scambio di spazi a livello nazionale. Le Regioni potranno autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo di competenza per consentire esclusivamente un aumento di spese in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento dei restanti enti locali della regione e della Regione stessa. Gli spazi finanziari ceduti dalla Regione sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai Comuni con meno di mille abitanti e dai comuni istituiti per fusione dopo il 2011. Gli enti locali dovranno inviare le richieste all'ANCI, all'UPI, alle Regioni e alle Province autonome, entro il 15 aprile ed entro il 15 settembre; le Regioni e le Province autonome definiranno i saldi obiettivo rideterminati entro i termini perentori del 30 aprile e del 30 settembre.

Le "code" dei vecchi patti

Le "code" dei vecchi patti entreranno a far parte del prospetto del pareggio degli anni 2016-2018, con effetti di riduzione o di aumento del saldo (in caso di spazi ricevuti o ceduti nei due anni precedenti). Per la quota di spazi finanziari non soddisfatta tramite l'aiuto regionale gli enti locali potranno contare sullo scambio a livello nazionale: per cui gli enti che prevedono di conseguire un differenziale negativo (o positivo) rispetto al saldo "zero" fra entrate e spese finali, avranno la possibilità di richiedere (o cedere), gli spazi necessari (o eccedenti) per impegni di spesa in conto capitale. I dati andranno comunicati alla Ragioneria generale dello stato entro il termine perentorio del 15 giugno; dopodiché la RGS, entro il 10 luglio, aggiorna gli obiettivi degli enti interessati dalla acquisizione e cessione di spazi finanziari per l'anno in corso e per il biennio successivo. L'acquisizione (o cessione) di spazi finanziari comporta il peggioramento (o miglioramento) dell'obiettivo dei due anni successivi per il 50% di quanto ricevuto (o ceduto).

Il sistema sanzionatorio

In caso di inadempimento alle regole sul pareggio di bilancio si rilevano alcune modifiche rispetto al sistema sanzionatorio vigente per il patto di stabilità: l'ente non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dell'anno precedente (e non del triennio precedente), la riduzione del 30% dei compensi degli amministratori è operata in riferimento agli importi per indennità di funzione e gettoni di presenza al 30 giugno 2014 anziché al 30 giugno 2010, scatta il blocco totale delle assunzioni del personale, il taglio dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori (queste ultime si applicano anche nel caso in cui la certificazione finale, pur attestando il conseguimento del saldo, risulta trasmessa dal commissario ad acta entro 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto). Inoltre in caso di elusioni, la sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali (oltre a quella che riguarda gli amministratori, pari fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione) riguarda il responsabile amministrativo individuato dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti (non più quindi solo il responsabile del servizio economico finanziario).

Le fattispecie elusive dal 1° gennaio 2016 saranno accertate rispetto alla corretta applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

La situazione dei pareggi di bilancio, calcolati sulla base degli stanziamenti inseriti a bilancio di previsione, aggiornati a seguito delle variazioni eventualmente intervenute, è riepilogata dal seguente prospetto:

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (Art. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)	(+)	66.180,41		
B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)	(+)	447.538,57		
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	2.838.850,00	2.853.850,00	2.705.850,00
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	314.369,00	312.210,00	312.210,00
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	(-)	-		
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)	(-)	-		
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	(+)	314.369,00	312.210,00	312.210,00
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	1.362.379,00	1.293.245,00	1.270.980,00
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	259.327,33	200.000,00	207.500,00
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	-	-	-
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)	4.774.925,33	4.659.305,00	4.496.540,00
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	3.905.560,83	3.812.570,00	3.801.409,00
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)	(+)	-		
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽¹⁾	(-)	106.200,00	78.400,00	66.400,00
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	-	-	-
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	-	-	-
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	-		
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	-		
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	(+)	3.799.360,83	3.734.170,00	3.735.009,00
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	907.865,90	215.000,00	222.500,00
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)	(+)	-		
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽¹⁾	(-)	-	-	-
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	-	-	-

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	-		
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	-		
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	-		
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)	(-)	-		
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	(+)	907.865,90	215.000,00	222.500,00
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	-	-	-
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)		4.707.226,73	3.949.170,00	3.957.509,00
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		581.417,58	710.135,00	539.031,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale) ⁽³⁾	(-)/(+)	-	-	-
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali) ⁽⁴⁾	(-)/(+)	-	-	-
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	-		
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	-	-	
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	-		
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	-	-	
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)⁽⁶⁾		581.417,58	710.135,00	539.031,00

CONCLUSIONI

La verifica, effettuata in proiezione al 31 dicembre dell'esercizio, evidenzia pertanto quanto segue:

- il rispetto degli equilibri del bilancio di competenza (art. 162, comma 6 del TUEL), sia per la parte corrente sia per la parte investimenti, verificato sulla base degli accertamenti e degli impegni assunti e da assumere alla data della verifica;
- il rispetto degli equilibri del bilancio di cassa, verificato con i medesimi criteri (art. 162, comma 6 del TUEL);
- il rispetto del pareggio di bilancio, quali vincoli di finanza pubblica introdotti a decorrere dal 2016 (art. 1, commi da 707 a 729 della Legge di stabilità 2016);
- le entrate da permessi di costruire non sono state destinate in alcuna misura al finanziamento di spese correnti, ma solamente a spese in conto capitale;
- l'inesistenza di debiti fuori bilancio, come certificato dalle attestazioni rilasciate dai responsabili dei servizi.

La situazione di bilancio verrà comunque attentamente monitorata anche nella restante parte dell'esercizio, con particolare riguardo a:

- i versamenti del saldo delle imposte IMU e TASI;
- l'evoluzione della normativa in tema di trasferimenti erariali, tra cui il Fondo solidarietà comunale;
- l'andamento delle altre principali voci di entrata, soprattutto i proventi da recupero evasione tributaria e da sanzioni per violazione al codice della strada;
- la situazione dei residui attivi e la loro riscossione.

Per quanto attiene la gestione dell'esercizio 2016, allo stato attuale e per quanto di conoscenza è possibile dare atto che la situazione degli equilibri finanziari dell'ente risulta salvaguardata e che non si rende necessario alcun intervento di riequilibrio.